



Oggetto: raccolta di candidature per la designazione di un componente del Consiglio Generale della Fondazione di Venezia – 2024.

IL SINDACO

Richiamati il provvedimento di proclamazione del Sindaco del Comune di Venezia emesso dal Tribunale Ordinario di Venezia in data 26 settembre 2020 e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 15/10/2020 di convalida dell'elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali;

Premesso che:

- la Fondazione di Venezia ha come scopo la promozione della società civile e del capitale umano, nella dimensione storica, sociale, economica e culturale di Venezia e delle sue proiezioni ed agisce nell'ambito dei tre settori rilevanti di riferimento:
 - educazione, istruzione e formazione;
 - arte, attività e beni culturali;
 - ricerca scientifica;
- lo Statuto prevede che il Consiglio Generale della Fondazione sia composto da 14 membri, nominati dal Consiglio stesso, di cui tre designati dal Comune di Venezia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b);
- con nota prot. U121.2024/SG.19 del 7/5/2024 e pervenuta in data 7/5/2024, il Presidente della Fondazione di Venezia informava della conclusione anticipata del mandato quale Consigliere Generale della Fondazione del dott. Carlo Boffi Farsetti – designato dal Comune di Venezia con provvedimento P.G. n. 253273/2022 - a seguito della sua nomina quale Consigliere di Amministrazione della Fondazione, avvenuta in data 3/5/2024;
- con la medesima nota il Presidente della Fondazione stessa invitava il Comune di Venezia a designare un componente del Consiglio Generale secondo le previsioni del vigente Statuto, in sostituzione del Consigliere cessato;

Preso atto che lo Statuto vigente della Fondazione, da ultimo approvato dal Consiglio Generale il 15 dicembre 2023 e il 26 gennaio 2024 ed approvato dal MEF il 6 febbraio 2024:

- all'art. 7 prevede che:
 - le cariche negli organi statutari, ivi compreso il Presidente, non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo;
 - a tali fini non è computato il mandato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo statutariamente previsto, purchè per causa diversa dalle dimissioni volontarie; in ogni caso non si può escludere dal computo più di un mandato parziale;



IL SINDACO

- il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni;
 - nella composizione degli organi deve venir assicurata la presenza del genere meno rappresentato, favorendone, per quanto possibile, la rappresentanza nella quota del 30%;
 - la Fondazione garantisce nei propri organi la presenza di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza, nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'ente;
- all'art. 8 prevede che:
 - il Consiglio Generale è composto da 14 Consiglieri ed è presieduto dal Presidente della Fondazione. I Consiglieri sono nominati dal Consiglio Generale, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato, secondo la seguente composizione:
[...]
 - b) tre designati dal Comune di Venezia;
 - la nomina a componente del Consiglio Generale non comporta rappresentanza degli enti dai quali essa proviene;
 - i componenti del Consiglio Generale devono essere scelti secondo criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità, di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato per almeno un quadriennio una rilevante esperienza – scientifica, culturale, organizzativa o professionale – in soggetti operanti nei settori di intervento della Fondazione, nonché nei campi economico e finanziario;
 - il possesso di tali requisiti verrà esplicitato nell'atto di designazione in modo da consentire al Consiglio Generale la obbligatoria verifica dei medesimi nell'atto di nomina dei consiglieri;
 - all'art. 9 prevede che:
 - i componenti del Consiglio Generale restano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta;
 - all'art. 17 prevede che:
 - nessun componente di un organo della Fondazione può far parte di altro organo della stessa; il componente di un organo che accetta la nomina in altro organo decade dal primo con l'accettazione della nomina;
 - coloro che ricoprono la funzione direttiva apicale non possono far parte di alcun organo della Fondazione;
 - i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo



presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria;

- i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo ex art. 27 quater legge 27/12;
 - chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico;
 - la Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali siano presenti soggetti che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione;
 - i componenti degli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti;
- all'art. 18 prevede che la carica di componente del Consiglio Generale non possa essere assunta da colui che:
 - a) ricopra cariche nei governi nazionale, regionali, provinciali e comunali ovvero le abbia dismesse da meno di dodici mesi;
 - b) ricopra cariche elettive nel Parlamento nazionale ed europeo e nelle Assemblee legislative regionali ovvero le abbia dismesse da meno di dodici mesi;
 - c) ricopra - o abbia ricoperto nell'ultimo anno precedente all'assunzione della carica - cariche elettive nei consigli comunali e provinciali, sia Presidente o componente del Consiglio circoscrizionale, Presidente o componente del Consiglio di Amministrazione dei consorzi fra enti locali, Presidente o componente dei Consigli e delle giunte delle unioni di comuni, Consigliere di Amministrazione o Presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 D. lgs. 267/2000, Presidente o componente degli organi delle comunità montane;
 - d) sia amministratore, ricopra cariche negli organi di controllo, sia dipendente o collaboratore con contratto di collaborazione organica, anche a tempo determinato, degli enti cui compete il potere di designazione dei componenti del Consiglio Generale della Fondazione;
 - e) sia dipendente in servizio della Fondazione oppure di enti o società direttamente controllati dalla stessa;
 - f) sia amministratore di organizzazioni di soggetti destinatari di interventi organici e permanenti della Fondazione, per nomina che non derivi dai poteri di designazione assegnati alla Fondazione in conseguenza di una partecipazione rilevante nelle organizzazioni e nei soggetti stessi;



g) ricopra funzioni di indirizzo, amministrazione, controllo o direzione in altre fondazioni bancarie;

- all'art. 20 prevede che:
 - non possono ricoprire la carica di componente il Consiglio Generale coloro che:
 - a) si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b) si trovino, se componenti del Collegio Sindacale, nelle condizioni previste dall'art. 2399, primo comma, del codice civile;
 - c) non siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161, e successive modificazioni ovvero dei requisiti di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.
- all'art. 21 prevede che:
 - costituiscono cause di decadenza dei componenti del Consiglio Generale:
 - a) la mancanza o il venir meno dei requisiti richiesti per la nomina;
 - b) la mancata partecipazione, per tre volte consecutive e senza motivo di legittimo impedimento dichiarato per iscritto, alle riunioni dell'organo di appartenenza o, nel caso dei Sindaci, alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione;
 - c) la partecipazione a deliberazioni riguardanti operazioni per le quali avevano un interesse in conflitto con quello della Fondazione.
 - i componenti del Consiglio Generale dichiarati decaduti ai sensi del comma 1, lett. b), non possono essere chiamati a far parte di organi della Fondazione nei 5 anni successivi;
- all'art. 23 prevede che:
 - ai componenti del Consiglio Generale spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo e per le ulteriori attività compiute nell'interesse della Fondazione nella misura e con le modalità fissate dal Consiglio Generale medesimo, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, e spetta altresì il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze D.M. 18 maggio 2004, n. 150, "Regolamento ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina di fondazioni bancarie";

Visto il Decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica D.M. 18 marzo 1998, n. 161 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione";

Visto il Protocollo d'intesa ACRI – MEF del 22 aprile 2015;



Visti:

- l'art. 50, commi 8 e 9, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la competenza, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, in merito alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- gli artt. 55 e ss. e 248 del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e cause ostative alla nomina;
- gli artt. 2382 e 2383, del Codice Civile, aventi ad oggetto cause di ineleggibilità e decadenza, nomina e revoca degli amministratori;
- l'art. 8 dello Statuto del Comune di Venezia "Nomina dei rappresentanti del Comune" adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione 7 giugno 1991 n. 235 e successive modificazioni;
- il "Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 26 luglio 1999, n. 115 e successive modificazioni;
- lo Statuto della sopra richiamata Fondazione;

Considerato che per quanto indicato in premessa, è necessario che il Comune di Venezia provveda a designare con urgenza un componente del Consiglio Generale onde consentire il regolare funzionamento della Fondazione di Venezia;

Ritenuto pertanto necessario provvedere a raccogliere le candidature per la designazione di un componente nel Consiglio Generale della Fondazione;

AVVISA

i cittadini interessati che:

1. intende procedere alla designazione di un componente del Consiglio Generale della Fondazione di Venezia;
2. il termine per la presentazione, secondo le modalità sotto descritte, delle candidature corredate dai relativi *curricula* e dall'ulteriore documentazione necessaria è il seguente:

scadenza: ore 13:00 del 7/6/2024;



3. la candidatura, che avrà carattere esclusivamente propositivo e non vincolerà in alcun modo l'Amministrazione Comunale, dovrà essere redatta in carta semplice, utilizzando il **Modello di Candidatura e Dichiarazione dei Requisiti allegato al presente avviso come parte integrante**, debitamente sottoscritta, con l'indicazione delle proprie generalità complete, i propri recapiti e la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti.

Alla candidatura devono essere allegati:

- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- curriculum vitae aggiornato;
- copia del codice fiscale.

4. Il candidato **deve dichiarare espressamente**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità:

A) di **non** trovarsi nelle situazioni previste all'articolo 7 del "Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 26 luglio 1999, n. 115 concernenti le cause di incompatibilità alla nomina e alla designazione; in particolare, risulta incompatibile alla nomina / designazione chi:

- si trova in una delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla elezione a Consigliere Comunale stabilite dalla Legge (ivi comprese quelle previste dal D.Lgs. 267/2000 - TUEL e dall'art. 10 del D.Lgs. 235/2012);
- è componente di organi tenuti ad esprimere pareri su atti o provvedimenti degli Enti, Aziende, Istituzioni per i quali è candidato alla nomina o alla designazione;
- al momento della nomina, presta attività di consulenza o di collaborazione presso gli Enti, Aziende, Istituzioni per i quali è candidato alla nomina o alla designazione;

B), C), D), E), F) di **non** incorrere nelle situazioni ostative alla designazione, previste rispettivamente dagli **artt. 17, 18, 20, 21, 7** dello Statuto della Fondazione, sopra richiamate nel presente avviso ed espressamente indicate nel modello allegato;

G) di essere in **possesso dei requisiti** richiesti dall'**art. 8, comma 4**, dello Statuto della Fondazione: **avere maturato per almeno un quadriennio una rilevante esperienza - scientifica, culturale, organizzativa o professionale - in soggetti operanti nei settori di intervento della Fondazione di Venezia, nonché nei campi economico e finanziario** [compilando lo schema contenuto nel modello in ogni sua parte, in quanto il possesso di tali requisiti verrà esplicitato nell'atto di designazione in modo da consentire al Consiglio Generale la obbligatoria verifica dei medesimi nell'atto di nomina dei Consiglieri];



H) le cariche ed incarichi ricoperti al momento della domanda e nei due anni precedenti presso società, enti, aziende ed istituzioni, con indicazione:

- dell'oggetto della carica/incarico;
- della denominazione della società/ente presso cui è ricoperto l'incarico;
- del periodo (data di decorrenza e di fine incarico).

I) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 9, del del D.L. 95/2012 e ss.mm.ii., (cioè dichiarare di non essere già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza);

oppure

di **trovarsi** nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 9 del del D.L. 95/2012 e ss.mm.ii., cioè di essere già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza, e di essere edotto della gratuità dell'incarico eventualmente conferito disposta da tale norma;

L) di essere in possesso almeno del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

M) che quanto dichiarato nel curriculum vitae corrisponde al vero.

5. Le candidature devono essere indirizzate a:

Comune di Venezia
Area Economia e Finanza
*Settore Società, Organismi Partecipati,
Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni*
San Marco, 4136 – 30124 Venezia

e presentate esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

- **presentazione a mano** presso gli uffici del protocollo generale, le cui sedi ed orari aggiornati sono reperibili sul sito del Comune di Venezia al seguente link: <http://www.comune.venezia.it/it/content/protocollo-generale>
- **invio tramite raccomandata** (in tal caso la data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante);



- **invio tramite PEC (Posta Elettronica Certificata)** al seguente indirizzo: dirfinanziaria@pec.comune.venezia.it (in tal caso farà fede la data e l'ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata del comune di Venezia - ricevuta di avvenuta consegna -, quest'informazione sarà inviata automaticamente alla casella di PEC del mittente, dal gestore di PEC del Comune).

Nel caso di invio delle candidature tramite PEC, l'istanza dovrà essere inviata secondo una delle seguenti modalità alternative:

- istanza firmata digitalmente, utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale - già DigitPA - (previsto dall'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dall'art. 65, del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.;

oppure

- copia scansionata di istanza con firma autografa dell'istante autenticata da un pubblico ufficiale;

oppure

- copia scansionata di istanza con firma autografa dell'istante (non autenticata) con allegato copia di un documento di identità in corso di validità dell'istante;

Inoltre nel caso di invio via PEC si precisa che:

- i documenti sopra indicati pervenuti via PEC dovranno essere prodotti nei seguenti formati: PDF/A, XML, PDF, TIFF, TXT, DOCX, XLSX, PPTX, ODF e JPG;
- non saranno prese in considerazione le domande di candidature che perverranno via PEC qualora i documenti allegati non presentino le caratteristiche sopra indicate;
- i documenti informatici trasmessi alla casella PEC di posta elettronica istituzionale non provenienti da indirizzi PEC verranno automaticamente rifiutati e restituiti al mittente.

6. Il presente avviso è oggetto di trasmissione agli ordini professionali e di categoria secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 2, del "Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni", ed è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale ed all'Albo Pretorio on-line del Comune di Venezia.

Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. è il Dirigente del Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni dell'Area Economia e Finanza, Dott. Michele Dal Zin.

Eventuali maggiori informazioni sull'avviso in questione e sulla normativa di riferimento sono reperibili alla pagina <http://www.comune.venezia.it/it/content/avvisi-nomine-e-designazioni-negli-organismi-societa-ed-altri-enti> del sito istituzionale del Comune di Venezia.

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi a: infocandidature.entisocieta@comune.venezia.it

L'informativa per il trattamento dei dati personali è pubblicata al seguente link:
<http://www.comune.venezia.it/node/13837>

IL SINDACO

Luigi Brugnaro (*)

Comune di Venezia
Data: 17/05/2024, PG/2024/0240916

() Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2005 ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento può essere resa ai sensi degli artt. 22,23 e 23 ter del D.lgs n. 82/2005.*